

RICHIAMI ELETTRICI

Andando a Caccia, Milano, n. 9, 1952: 269-270

Egregio Signor Direttore,

a chiarimento della questione relativa ai richiami meccanici azionati elettricamente, sollevata nella Sua Rivista dall'egregio Avv. Cigolini, trascrivo un brano di lettera inviata al Ministero che esprime il pensiero di questo Laboratorio sull'argomento e che Ella è autorizzato a pubblicare.

«1° Furono appunto i cacciatori di alcune provincie ed in particolare quelli di Mantova a sollevare obiezioni all'uso di tale richiamo troppo distruttivo, per cui questo Laboratorio, interpellato in proposito dalla Sezione Provinciale Cacciatori di Mantova, si fece interprete della richiesta di vietarne l'uso.

2° Il Ministero col suo telegramma del 21 settembre 1951 ebbe a precisare che gli apparecchi elettrici per richiamo delle quaglie dovevano intendersi vietati ai sensi della lettera i), art. 14 del citato T.U., interpretazione che allo scrivente Laboratorio appare tuttora aderente al caso in oggetto. Infatti il 3° comma dell'art. 14 dice testualmente: «... sono del pari vietati: ... i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne».

Poiché la legge parla semplicemente e generalmente e non a caso di mezzi elettrici, si devono intendere compresi fra essi anche i mezzi di richiamo che costituiscono un sistema di caccia. Si fa notare che l'art. 14 non vieta solo gli atti diretti di caccia, ma anche i sistemi ed i richiami (lanterna, ecc.).

3° L'impiego di richiami elettrici non favorirebbe certamente la classe venatoria meno abbiente, la quale risulterebbe danneggiata dal loro impiego. Infatti tali apparecchi per il loro alto costo (L. 140.000 per quaglie, L. 150.000 per tordi e quaglie) sono accessibili solo a pochi cacciatori, i quali usandoli in appostamenti fissi richiamano le quaglie a grandi distanze, radunandole entro il raggio di protezione dell'appostamento, con danno di quei cacciatori meno abbienti, i quali sono costretti a battere invano le campagne circostanti fatte deserte.

L'impiego del richiamo elettrico non si limita alla specie quaglia ma può essere pericolosamente esteso ed applicato ad altre specie di uccelli, risultando altamente distruttivo, oltreché antisportivo ed antidemocratico.

Antisportivo perché l'elevato numero di quaglie uccise ne incrementa il commercio permettendo fini speculativi non consoni allo spirito sportivo della legge. Infatti le quaglie catturate in una mattina (60-150) spesso vengono vendute ai ristoranti al prezzo di lire 150 cadauna.

Antidemocratico per il fatto che l'alto costo di acquisto di questo richiamo, assai potente ed efficace, il relativo impianto e l'appostamento fisso che generalmente si rende necessario, sono evidentemente riservati ad una ristrettissima cerchia di cacciatori abbienti, i quali vengono ad usufruire di una riserva sia pur piccola, che funziona sempre in senso centripeto e mai

centrifugo a danno dei cacciatori che cacciano invano nel territorio limitrofo. Ciò è contrario allo spirito informatore della legge sulla caccia, la quale ammette l'utilizzazione della selvaggina in modo uniforme e generalizzato per tutti i cittadini, evitando gli sfruttamenti individuali, particolaristici ed industriali e solo ammette riserve private, in quanto esse possono avere benemerienze sociali, mediante l'allevamento e il ripopolamento. Lo sfruttamento smodato della selvaggina migratoria a vantaggio dei pochi e con danno della maggioranza costituita da cacciatori e non cacciatori, è all'incontro condannabile.

Di conseguenza pare allo scrivente Laboratorio che ove questo mezzo non fosse vietato dall'art. 14 della vigente legge, occorrerebbe provvedere per vietarlo applicando nel caso l'art. 23.

Pertanto si ritiene che la primitiva interpretazione del Ministero dell'Agricoltura, nel senso di considerare vietati tali apparecchi, sia la più esatta e corrispondente ai fatti e ad essa ci si debba attenere».

È nota la competenza giuridica dell'Avv. Cigolini e noi non oseremmo discutere con lui, se non pensassimo che di fronte a fatti nuovi, considerazioni scientifiche possano avere il loro valore nella interpretazione di una legge.

Non ci sembra che basti «mettere in chiaro questa sostanziale distinzione tra mezzi diretti ad attirare la selvaggina (richiami), per poi ucciderla o catturarla con altri strumenti, e mezzi diretti di uccisione e cattura della selvaggina, per concludere che i richiami elettrici o altri richiami meccanici con qualsiasi energia azionati, non rientrano nella lettera i) dell'art. 14» poiché l'articolo stesso dicendo testualmente:

«i) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;»

ammette fra i mezzi vietati anche la *lanterna*. Ora quest'ultima viene usata come mezzo di richiamo, non come mezzo di uccisione per folgorazione della selvaggina od altro.

Non importa se nella "lanterna" si usino per uccidere o catturare la selvaggina mani, bastoni, fucili o reti; il legislatore ha inteso proibire un sistema di caccia in cui il protagonista principale è il richiamo, in questo caso luminoso. A noi pare che il legislatore specificando il carattere del mezzo elettrico abbia voluto a bella posta comprendere nella generalità dei "mezzi elettrici" tanto quelli diretti di folgorazione ecc. quanto i richiami che attraverso l'elettricità trovino il proprio impiego più distruttivo ed eccezionale. Ciò che importa considerare è lo spirito dell'art. 14, col quale si è voluto vietare i mezzi di caccia sia antieducativi, sia distruttivi e secondo questo spirito della legge i richiami elettrici non sembrano a nostro parere legittimi, ma da comprendersi fra i mezzi vietati.

È infatti vero che l'art. 14 vuole condannare i mezzi di caccia eccezionali e quelli che tendono a fare deviare l'esercizio sportivo dalle sue espressioni più normali e misurate.

Ora i mezzi di richiamo elettrici, per le loro eccezionali capacità tecniche di richiamo, sono destinati a portare un turbamento nei sistemi venatori consueti e tradizionali e sono appunto queste deviazioni della tecnica moderna nell'esercizio della caccia, che l'articolo di legge citato intende condannare nello spirito e nella lettera.

Il richiamo della voce rientra per gli uccelli in quel complesso di fenomeni biologici che si chiamano tropismi e che rappresentano, come la luce, una fonte irresistibile di attrazione cui l'animale non può sottrarsi: il richiamo artificiale non sposta i rapporti reciproci della selvaggina nei confronti colla caccia e coll'aucupio, quando si limita a riprodurre nella intensità ed efficacia quello naturale, ma quando amplifica il richiamo stesso estendendone l'attrazione a parecchi chilometri di distanza, allora non soltanto determina un affollamento eccessivo, non naturale e quindi eccezionale di uccelli, ma si annullano di conseguenza gli effetti delle disposizioni legislative sugli appostamenti fissi, contemplati dagli articoli 16 e 22, eliminando la ragione d'essere delle norme di rispetto.

Ora il richiamo elettrico, sovvertendo le condizioni normali della uccellazione, rientra a nostro parere fra quelli che la legge ha inteso escludere con un articolo particolare qual è il 14.

Alessandro Ghigi